

ALLEGATO A

Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatali ai sensi dell'ordinanza del presidente della Regione Veneto n. 48 del 17 Maggio 2020.

Condizioni per l'esercizio dell'attività mercatale

L'attività in tutti i mercati all'aperto e al chiuso è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. Le aree mercatali all'aperto saranno perimetrare e sorvegliate a cura dell'Amministrazione con il coinvolgimento di Aps Holding, della Protezione Civile e con il coordinamento della Polizia Locale e del Settore Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni
2. l'area mercatale deve essere completamente delimitata mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei in modo da definire esattamente: l'area interessata, l'accesso e l'uscita;
3. deve essere previsto un unico accesso dell'area mercatale con l'individuazione di una area di rispetto esterna, anche non in uso esclusivo che consenta il formarsi una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale;
4. l'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti monouso;
5. La merce venduta non deve essere consegnata in mano al compratore, ma va appoggiata dal venditore sul banco e prelevato autonomamente dal compratore. Gli alimenti venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacchetto o altro sistema idoneo di protezione.
6. in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero idoneo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
7. sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare agli addetti alla sorveglianza con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
8. Per ogni area dovrà essere prevista la presenza costante di congruo numero di addetti dedicati al controllo e alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione degli assembramenti;
9. Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte di soggetti qualificati incaricati dall'Amministrazione in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene